

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE
DOCENTE TECNICO ED
AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Iscritto all'albo Fondi Pensione COVIP sezione
speciale I Fondi Preesistenti n. 1423
C.F. 95007180631

DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Marzo 2018

F
FONDO PENSIONE
DELLE UNIVERSITÀ

DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dipendenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1423

Sommario

Articolo 1. Oggetto	2
Articolo 2. Condizioni per accedere all'erogazione della RITA	2
Articolo 3. Importo della RITA	3
Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione della RITA.....	3
Articolo 5. Documentazione da produrre.....	3
Articolo 6. Informativa e premorienza	4
Articolo 7. Modulistica.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 1. Oggetto

1. Il Fondo Pensione del personale Docente Tecnico e Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in quanto forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita, può erogare in via anticipata una rendita temporanea, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
2. E' esclusa la possibilità di attivare la RITA in prossimità di eventuali pensionamenti anticipati.

Articolo 2. Condizioni per accedere all'erogazione della RITA

1. L'accesso alla RITA è subordinato al verificarsi di condizioni individuate che si riferiscono a due ipotesi. Tali condizioni definiscono i requisiti che l'aderente deve possedere al momento di presentazione dell'istanza, pena il rigetto della richiesta.
2. L'accesso alla RITA è subordinato al possesso al momento della produzione dell'istanza da parte dell'Aderente di tutti i requisiti elencati al presente comma:
 - a) cessazione dell'attività lavorativa;
 - b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
 - c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. E' possibile accedere alla RITA, come ipotesi ulteriore rispetto a quella prevista al comma precedente, allorquando ricorrano al momento della produzione dell'istanza da parte dell'Aderente tutti i seguenti requisiti:
 - a) cessazione dell'attività lavorativa;
 - b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
 - c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente;
 - d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Articolo 3. Importo della RITA

1. L'importo massimo della RITA è pari al 100% della posizione individuale maturata.
2. L'erogazione della RITA è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle Anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".
3. Nel caso in cui l'Aderente decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione della RITA

1. L'Aderente, a seguito di valutazione su quanta parte del montante accumulato impegnare per la trasformazione in RITA (integrale o parziale), potrà richiedere la prestazione utilizzando il modulo apposito, che sarà presente sul sito del Fondo nella sezione modulistica. La cadenza di erogazione della prestazione è trimestrale.
2. L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista. Entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione, verificatane la regolarità e completezza, il Fondo provvede, all'erogazione della Rendita. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
4. La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso aderente con apposizione della propria firma. La documentazione prodotta in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, se richiesta.
5. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Articolo 5. Documentazione da produrre

1. Ai fini dell'accoglimento delle richieste, redatte su apposito modulo indirizzato al Fondo, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:
 - a) fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente firmato;
 - b) fotocopia codice fiscale;
 - c) consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
 - d) documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
 - e) autocertificazione attestante la partecipazione a forme di previdenza complementare con indicazione della data di adesione alla previdenza complementare;

- f) esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 2 comma 2 del presente documento, l'aderente deve produrre l'Estratto Conto Integrato rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS;
- g) esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 2 comma 3 del presente documento, l'aderente deve produrre documentazione comprovante lo stato di inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 6. Informativa e premorienza

1. L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica.
2. In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.